



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ALLEGATO A
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47

REGIONE LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

BANDO PUBBLICO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO E I DANNI PROVOCATI DAL FUMO, DA ATTUARE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE LAZIO.

Articolo 1

(Principi ispiratori del bando)

1. In attuazione dei principi costituzionali di decentramento di cui all'articolo 5 e di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, il Consiglio regionale si propone di sostenere, attraverso l'erogazione di contributi, le scuole secondarie di primo e di secondo grado che promuovono campagne a favore della lotta al tabagismo.
2. Le campagne di cui al comma 1 devono sensibilizzare i giovani sui rischi e danni provocati dal fumo nonché sulle patologie e sulle dipendenze correlate al consumo di tabacco.

Articolo 2

(Soggetti destinatari)

Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1 le scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio della Regione Lazio, sia in forma singola sia associata, potendo in quest'ultimo caso presentare un progetto interscolastico.

1. Ciascuna scuola può presentare, sia in forma singola sia in forma associata, una sola proposta progettuale. In caso contrario, prevale il progetto presentato per ultimo.
2. In caso di presentazione di domanda, da parte dei soggetti di cui al comma 1, in forma associata:
 - a) deve essere specificata la scuola capofila;
 - b) deve essere presentata una sola domanda, da parte della scuola capofila, che è tenuta alla corretta compilazione della modulistica ed è referente di tutte le fasi del progetto;
 - c) le scuole aderenti non possono presentare ulteriori progetti in forma autonoma, pena l'esclusione di questi ultimi.

Articolo 3

(Aree di intervento)

1. I progetti devono riguardare le seguenti attività e/o interventi:
 - a) sensibilizzazione dei giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo;
 - b) effetti negativi e dipendenze correlate al consumo di tabacco;
 - c) possibili patologie causate dal fumo;
 - d) miglioramento della qualità della vita e della salute degli studenti.

2. I progetti possono avere ad oggetto la realizzazione di seminari, giornate informative, elaborati cartacei, artistici, grafici, audio/video, o qualsiasi altro elaborato, anche multimediale, realizzato in forma idonea alle finalità del presente bando.

Articolo 4
(Tempistica)

1. I progetti devono riguardare:
- a) attività e/o interventi che non siano ancora iniziati al momento della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 7;
 - b) tutte le attività e/o interventi ammessi a contributo devono concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2016.

Articolo 5
(Termine e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo utile.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante della scuola partecipante o della scuola capofila deve essere presentata, a pena di esclusione, compilando l'”ALLEGATO B” al presente bando.
3. La descrizione del progetto può essere corredata da ulteriore materiale ritenuto utile ai fini della valutazione.
4. La domanda di contributo, completa della descrizione del progetto e corredata dall'eventuale ulteriore materiale di cui al comma 3 deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria generale@cert.consreglazio.it. L'oggetto della e-mail deve contenere la seguente dicitura: “BANDO PER LA LOTTA AL TABAGISMO”. Fanno fede la data e l'ora di invio risultanti dalla e-mail di posta elettronica certificata ricevuta dall'Amministrazione.

Articolo 6
(Nomina e compiti della Commissione valutatrice)

1. La Commissione è presieduta dal Segretario generale del Consiglio regionale e i componenti sono nominati dallo stesso entro i 45 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande;
2. La Commissione procede alla:
 - a) verifica di ammissibilità delle domande presentate;
 - b) valutazione dei progetti presentati in base ai criteri di cui all'articolo 7;
 - c) redazione di una graduatoria dei progetti presentati, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'entità del contributo concesso;
3. I lavori della Commissione si concludono entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

Articolo 7
(Criteri di valutazione e graduatoria)

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono così individuati:

a) Qualità dell'azione progettuale	Max 25 punti
b) Congruità e coerenza dei costi	Max 20 punti

c) Diffusione territoriale e utenti potenzialmente raggiungibili	Max 15 punti
d) Livello ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto	Max 15 punti
e) Rispondenza del progetto alle caratteristiche richieste	Max 10 punti
f) Adesione certificata delle scuole in forma associata	Max 10 punti
g) Valenza innovativa del progetto	Max 5 punti

La qualità dell'azione progettuale e la rispondenza ai fini del bando sono valutate verificando le maggiori capacità del progetto di promuovere campagne a favore della lotta al tabagismo e di sensibilizzazione dei giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo, evidenziando gli effetti negativi e le dipendenze derivanti dal consumo di tabacco e le possibili patologie ad esso correlate, anche tramite il coinvolgimento di esperti del settore. Saranno privilegiati i progetti che garantiscono una duratura produzione degli effetti nel tempo e positivi ritorni in termini di qualità della vita e della salute degli studenti, con particolare attenzione alla capacità di raggiungere il maggior numero di utenti possibili attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi e nuove tecnologie. La congruità e coerenza dei costi preventivati è valutata verificando la coerenza degli stessi rispetto alle attività previste e alla realizzazione degli obiettivi strategici del progetto.

2. La graduatoria è stilata rispettando un ordine progressivo relativo al punteggio ottenuto. A parità di punteggio è data priorità al progetto che avrà ottenuto il miglior punteggio in termini di qualità dell'azione progettuale. A parità di punteggio anche sulla qualità, è data priorità alle scuole, anche associate, con un numero di studenti complessivo maggiore.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Segretario generale il quale, sulla base delle risorse stanziare, individua i soggetti beneficiari del contributo.
4. Nel caso le domande ammesse a contributo siano eccedenti rispetto alla disponibilità effettiva di fondi, i contributi saranno concessi rispettando l'ordine indicato dal punteggio ottenuto in sede di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, all'indirizzo www.consiglio.regione.lazio.it alla sezione "bandi". Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili, purché strettamente finalizzate e riferibili al conseguimento degli obiettivi del progetto, in particolare le seguenti spese:
 - a) Compensi e rimborsi spese per risorse umane esterne;
 - b) Rimborsi spese per risorse umane interne impegnate fuori dell'orario di lavoro;
 - c) Quota parte delle retribuzioni del personale interno impegnato nel progetto;
 - d) Spese generali di funzionamento e gestione;
 - e) Forniture di beni e servizi (noleggio attrezzature, servizi di trasporto, ecc.);
 - f) Spese di comunicazione (eventi e relativi costi di organizzazione, materiali divulgativi, ecc.).

Articolo 9

(Entità del contributo)

1. Il contributo concesso non può superare la misura del 90% dei costi indicati nel preventivo presentato dal richiedente e comunque non può superare l'importo di € 2.000,00 per ogni singolo progetto.

2. Il richiedente deve assicurare il completamento della copertura finanziaria del progetto.
3. Il contributo per ogni singolo progetto è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla verifica della rendicontazione da parte degli uffici competenti.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'assegnazione di contributi in misura ridotta fino ad un massimo del 20% rispetto all'importo richiesto, nei limiti di quanto disposto al comma 1, qualora la Commissione valuti che tale riduzione non sia pregiudizievole per la realizzazione complessiva dell'iniziativa.

Articolo 10

(Rendicontazione dei contributi)

1. Con successivo provvedimento del Segretario generale è definita la disciplina di dettaglio avente ad oggetto le modalità e i termini di rendicontazione di cui al presente articolo.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre degli elaborati prodotti dalle scuole beneficiarie di contributo per le proprie attività divulgative non lucrative, finalizzate al perseguimento degli obiettivi del presente bando.

Articolo 11

(Controlli, verifiche e partecipazione alle attività dei soggetti beneficiari)

1. Il Segretario generale può disporre, a campione, controlli e verifiche sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa, effettuati anche nella sede ove la medesima si svolge. Può inoltre disporre la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.
2. Ai fini della partecipazione della Presidenza del Consiglio regionale all'effettivo avvio dell'iniziativa e/o alla presentazione delle attività prodotte agli studenti, alle famiglie e alle istituzioni del territorio, le scuole beneficiarie hanno l'onere di comunicare la data stabilita entro i 20 giorni antecedenti la stessa, all'indirizzo info.tabagismo@regione.lazio.it.

Articolo 12

(Revoca o riduzione del contributo)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) qualora l'iniziativa non abbia avuto luogo entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - b) qualora dal rendiconto o dall'attività di verifica di cui agli articoli 10 e 11, l'iniziativa realizzata risulti del tutto difforme da quella illustrata nel progetto presentato;
 - c) qualora il beneficiario presenti la rendicontazione oltre i termini indicati nel provvedimento di cui all'articolo 10;
2. In fase di liquidazione il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il consuntivo delle spese ammissibili presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.
3. Il Segretario generale, con provvedimento motivato, dispone la revoca o la riduzione del contributo.

Articolo 13

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali in materia di contrattualistica pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei

criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e il relativo Regolamento di attuazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio 17 settembre 2013, n. 60.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
2. Qualora l'Amministrazione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15

(Pubblicità e informazioni)

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, alla sezione "bandi".
2. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail info.tabagismo@regione.lazio.it

Articolo 16

(Disposizioni finali e procedure di ricorso)

1. Avverso il presente bando è ammessa azione di tutela di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla piena conoscenza.
2. È proponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza.